



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 novembre 2019
(OR. en)

14426/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0265 (NLE)**

UD 303

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 novembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2019) 599 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 599 final.

All.: COM(2019) 599 final



Bruxelles, 21.11.2019
COM(2019) 599 final

2019/0265 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Per garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente o inesistente e per evitare perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (in appresso "il regolamento") ha parzialmente o totalmente sospeso alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensioni tariffarie autonome pervenute dagli Stati membri.

In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per alcuni nuovi prodotti, attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento. Con riguardo ad alcuni altri prodotti è necessario modificare le condizioni in termini di designazione, classificazione, aliquote dei dazi o data prevista per il riesame obbligatorio. Si propone di sopprimere i prodotti per i quali una sospensione tariffaria non è più giustificata dagli interessi economici dell'Unione.

Per motivi di chiarezza è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio che sostituisca integralmente l'allegato precedente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, ambiente, sviluppo e relazioni esterne.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari

autonomi¹. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 del TFUE "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza, un regolamento del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il regime di sospensioni autonome è stato oggetto di uno studio di valutazione condotto nel 2013. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'UE che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella valutazione della presente proposta. Il gruppo si è riunito tre volte prima di approvare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica) è stata attentamente valutata. Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interessi.

Tutte le sospensioni tariffarie elencate erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti in seno al gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione delle sospensioni elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio. Pertanto per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

¹ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate. I dazi doganali non percepiti ammontano a circa 4 milioni di EUR l'anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 3,2 milioni di EUR l'anno (pari all'80 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione non è disponibile ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio² ha sospeso i dazi della tariffa doganale comune ("TDC") su detti prodotti. Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti agricoli e industriali che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio è inadeguata o del tutto inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi della TDC per questi prodotti.
- (3) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione e conformemente alla comunicazione della Commissione dal titolo "*L'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita*"³, è opportuno concedere una sospensione parziale del dazio della TDC per alcuni prodotti attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno concedere soltanto una sospensione parziale del dazio della TDC per alcuni prodotti connessi alle batterie attualmente oggetto di sospensioni integrali. Inoltre è opportuno fissare al 31 dicembre 2020 la data prevista per il riesame obbligatorio delle sospensioni di cui al presente considerando al fine di consentire il rapido riesame di tali sospensioni in funzione dell'evoluzione del settore delle batterie nell'Unione.
- (4) Occorre modificare la designazione di alcune sospensioni contenute nell'allegato del regolamento (CE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato.
- (5) È stato effettuato un riesame per 334 sospensioni dei dazi autonomi della TDC attualmente figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È pertanto opportuno fissare nuove date per il prossimo riesame obbligatorio.

² Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

³ COM(2018) 293 final.

- (6) Per alcuni prodotti figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 la classificazione nella nomenclatura combinata (NC) è cambiata. È pertanto opportuno modificare l'indicazione dei codici NC e delle sottovoci TARIC applicabili a tali prodotti.
- (7) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere alcune sospensioni dei dazi della TDC figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È pertanto opportuno sopprimere dette sospensioni. Inoltre, secondo la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi⁴, per motivi di ordine pratico le richieste di sospensioni o di contingenti tariffari non possono essere prese in considerazione quando l'importo dei dazi doganali non riscossi è valutato inferiore a 15 000 EUR all'anno. A seguito del riesame obbligatorio delle sospensioni in vigore è emerso che le importazioni di prodotti oggetto di 70 sospensioni figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 non raggiungono tale soglia. È pertanto opportuno sopprimere dette sospensioni. È inoltre opportuno sopprimere altre tre sospensioni in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione⁵, che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione.
- (8) È opportuno istituire un numero di serie unico per ogni sospensione per consentire una migliore identificazione di tali sospensioni figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (9) Tenuto conto del numero di modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (11) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁴ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

⁵ GU L 161 del 18.6.2016, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. 1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2020: 22 156 900 000 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:

(mio EUR al primo decimale⁶)

Linea di bilancio	Entrate ⁷	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2020]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2020	- 3,2

Situazione a seguito dell'azione	
	[2020 - 2024]
Articolo 120	- 3,2/anno

L'allegato contiene 78 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2020 al 2024, ammontano a 26,6 milioni di EUR l'anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporterà dazi non riscossi per circa 47,9 milioni di EUR l'anno.

⁶ Gli importi annui devono essere stimati sulla base della formula che figura nella sezione 3, con l'indicazione riportata in una nota a piè di pagina, ad esempio "importo indicativo sulla base della formula concordata". Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.

⁷ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25 % delle spese di riscossione.

L'aliquota del dazio pari a zero per 19 sospensioni esistenti è stata aumentata al 50 % del dazio paesi terzi. Ciò rappresenta un aumento di 11,3 milioni di EUR nella riscossione dei dazi, calcolato sulla base delle statistiche del 2018.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, 84 prodotti sono stati soppressi dall'allegato. Ciò rappresenta un aumento di 32,6 milioni di EUR nella riscossione dei dazi, calcolato sulla base delle statistiche del 2018.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a $47,9 - 32,6 - 11,3 = 4$ milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) $\times 0,8 = 3,2$ milioni di EUR/anno per il periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.